

IN BREVE

1. Il 31 dicembre 2022 termina il regime transitorio sulla distribuzione dei dividendi
2. Aiuti Covid: approvato il modello semplificato per l'autodichiarazione
3. Non soggetti a tassazione i sussidi alle imprese post emergenza Covid-19
4. Bonus edilizi: in una circolare i chiarimenti sulle novità introdotte dai Decreti "Aiuti" e "Aiuti-bis" su cessione e sconto in fattura
5. Tax credit energia e gas terzo trimestre: approvate le nuove regole per la cessione
6. Prorogata al 18 novembre la riduzione di accise e IVA sui carburanti
7. Chiarimenti sulla disciplina fiscale dei trust nella circolare delle Entrate
8. Nella start-up innovativa nessun dividendo anche in caso di associazione in partecipazione
9. Dal 2 novembre al via le prenotazioni degli incentivi per acquisto auto non inquinanti
10. Procedura fallimentare e nota di variazione IVA
11. La UE rivede la lista dei paesi non cooperativi a fini fiscali

APPROFONDIMENTI

- A. La fine del regime transitorio sulla distribuzione dei dividendi
- B. Bonus edilizi per le spese 2021: la remissione in bonis

IN BREVE

1. Il 31 dicembre 2022 termina il regime transitorio sulla distribuzione dei dividendi

Il **31 dicembre 2022** si chiuderà la finestra temporale entro la quale vige il regime transitorio per la **distribuzione degli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 ai soci soggetti IRPEF non imprenditori**.

È un motivo in più per valutare al più presto se, nelle piccole società di capitali con la presenza di soci/amministratori, possa risultare più conveniente distribuire dividendi risalenti a prima del 2018.

Vedi l'Approfondimento

2. Aiuti Covid: approvato il modello semplificato per l'autodichiarazione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 25 ottobre 2022, n. 398976

Entro il 30 novembre 2022 le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 devono inviare il modello di dichiarazione sostitutiva, utile per attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e per attestare il rispetto dei requisiti richiesti.

Con Provvedimento del 25 ottobre 2022 l'Agenzia Entrate ha pubblicato la **versione semplificata del modello**, a cui sono state apportate modifiche che ne agevolano la compilazione.

3. Non soggetti a tassazione i sussidi alle imprese post emergenza Covid-19

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 18 ottobre 2022, n. 516

Con Risposta ad interpello n. 516 del 18 ottobre 2022 l'Agenzia Entrate ha chiarito che, in applicazione dell'art. 10-*bis* del decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020), i sussidi concessi alle imprese a seguito dell'emergenza da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, **non assumono rilevanza fiscale anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022**, data di conclusione dello stato d'emergenza.

Trattasi, infatti, di sussidi concessi alle imprese, nonché ai lavoratori autonomi, la cui **finalità** è quella dell'aiuto economico per contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

4. Bonus edilizi: in una circolare i chiarimenti sulle novità introdotte dai decreti "Aiuti" e "Aiuti-bis" su cessione e sconto in fattura

Agenzia delle Entrate, Circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E

Con la Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 l'Agenzia Entrate ha illustrato le novità in merito alla cessione o allo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti "Aiuti" (D.L. n. 50/2022) e "Aiuti-bis" (D.L. n. 115/2022).

Nel documento, in particolare, sono forniti chiarimenti sulla **responsabilità solidale** del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Inoltre, vengono fornite precisazioni, alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto "Aiuti-bis", in merito agli **indici di diligenza** in capo

agli acquirenti dei crediti d'imposta e commentate le novità relative alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai "correntisti".

Nel documento, infine, l'Agenzia Entrate fornisce istruzioni su **come rimediare in caso di eventuali ritardi o errori nella comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito**.

Vedi l'Approfondimento

5. Tax credit energia e gas terzo trimestre: approvate le nuove regole per la cessione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 6 ottobre 2022

Con il Provvedimento 6 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha esteso le disposizioni attuative del Provvedimento 30 giugno 2022 agli ulteriori crediti d'imposta introdotti dai Decreti "Aiuti" e "Aiuti-bis" in favore di determinati settori, per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, specificando le diverse scadenze per effettuare la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

Si tratta, in particolare:

- del credito d'imposta per l'acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l'attività della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022;
- del credito d'imposta a favore delle imprese energivore, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
- del credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
- del credito d'imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 15% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
- del credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
- del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022.

6. Prorogata al 18 novembre la riduzione di accise e IVA sui carburanti

D.L. 20 ottobre 2022, n. 153

Al fine di contrastare il perdurare della crisi energetica e, in particolare, l'aumento dei costi dei carburanti, in continuità con gli interventi emergenziali adottati nel corso del 2022, con il D.L. 20 ottobre 2022, n. 153 (in G.U. 21 ottobre 2022, n. 247) viene **prorogata**, fino al **18 novembre 2022**:

- la riduzione delle aliquote di accisa su prodotti energetici utilizzati come carburanti (aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti);
- l'esenzione dall'accisa per il gas naturale per autotrazione;
- la riduzione dell'aliquota IVA (fissata al 5%) per le forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

7. Chiarimenti sulla disciplina fiscale dei trust nella circolare delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E

Con la Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni definitive sul **trattamento fiscale dei trust**, che recepisce le ultime modifiche normative sul tema e gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.

Il documento, che contiene le indicazioni definitive in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust anche alla luce dei contributi arrivati da studi professionali e associazioni di categoria, fornisce chiarimenti:

- in tema di **imposte dirette**, in particolare sulle "attribuzioni" a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che si considerano a fiscalità privilegiata;
- in tema di **imposta sulle successioni e donazioni**. In particolare, viene chiarito che tale imposta deve essere applicata, in linea generale, al momento delle attribuzioni patrimoniali ai beneficiari. Viene inoltre riconosciuto il diritto allo scomputo, a determinate condizioni, dell'imposta di successione e donazione eventualmente pagata, in base al precedente orientamento di prassi, all'atto dell'originario apporto di beni e diritti al trust.

Nella Circolare sono presenti chiarimenti anche:

- in tema di obblighi di **monitoraggio fiscale**;
- sull'applicazione dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (Ivie) e di quella sul valore delle attività finanziarie detenute dall'estero (Ivafe) dovuta da trust residenti in Italia;
- sulle misure agevolative sui trust, introdotte con la Legge n. 112/2016 (legge "Dopo di noi"), a favore dei **soggetti con disabilità gravi**.

8. Nella start-up innovativa nessun dividendo anche in caso di associazione in partecipazione

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 21 giugno 2022, n. 334

L'Agenzia Entrate, con la risposta n. 334 del 21 giugno 2022, ha precisato che **la normativa relativa alle start-up innovative preclude la distribuzione di utili anche nell'ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione**. Il divieto di distribuzione di utili è, infatti, finalizzato a favorire l'investimento degli stessi per la crescita della start-up.

Qualora una start-up innovativa corrispondesse una quota di utili ad un associato in partecipazione perderebbe quindi i requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012, che alla lett. e) dispone che **la start-up non distribuisce, e non ha distribuito, utili**.

9. Dal 2 novembre 2022 al via le prenotazioni degli incentivi per l'acquisto di auto non inquinanti

Ministero dello Sviluppo economico, Circolare 19 ottobre 2022

I nuovi incentivi destinati all'acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO₂ possono essere prenotati **dalle ore 10:00 del 2 novembre** direttamente sulla piattaforma **ecobonus.mise.gov.it**. A ricordarlo il Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito internet.

Le novità introdotte dal D.P.C.M., adottato dal Governo, riguardano principalmente **i cittadini con un reddito inferiore a 30mila euro**, che potranno beneficiare, per il 2022, di un incremento del 50% dei contributi finora previsti sulla base delle risorse già stanziate per l'acquisto di veicoli di categoria M1, elettriche e ibride plug-in.

Per questa categoria di soggetti gli incentivi sono ripartiti come segue:

- **fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione** (4.500 euro senza rottamazione) per l'acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
- **fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione** (3.000 euro senza rottamazione) per l'acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

Gli incentivi, spiega il MISE, spettano **anche alle persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali**, diverse dal car sharing, purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi e secondo la seguente ripartizione dei contributi:

- **fino a un massimo di 2.500 euro di contributi con rottamazione** (1.500 euro senza rottamazione) per l'acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
- **fino a un massimo di 2.000 euro di contributi con rottamazione** (1.000 euro senza rottamazione) per l'acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

10. Procedura fallimentare e nota di variazione IVA

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 3 ottobre 2022, n. 485

L'Agenzia Entrate, nella Risposta ad interpello n. 485 del 3 ottobre 2022, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA della nota di variazione tempestivamente emessa, anche a seguito del diniego del curatore fallimentare, per la mancata insinuazione al passivo del credito.

In linea generale, spiega l'Agenzia, è possibile esercitare il **diritto alla detrazione dell'IVA oggetto di tempestiva variazione**, direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno in cui la stessa nota è stata emessa, **indipendentemente dalla mancata insinuazione al passivo del credito ed anche in assenza dell'accettazione del curatore**, posto che la normativa IVA non pone a carico di quest'ultimo alcun adempimento fiscale, esentandolo dall'obbligo di registrazione della nota di variazione ricevuta e di versamento della relativa imposta.

Il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali, chiariscono ancora le Entrate, deve essere riferito all'operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta.

11. La UE rivede la lista dei paesi non cooperativi a fini fiscali

Consiglio dell'UE, Comunicato stampa 4 ottobre 2022

Con un comunicato stampa del 4 ottobre 2022, la UE ha deciso di aggiungere **Anguilla**, le **Bahamas** e le **isole Turks e Caicos** alla lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

Alla luce di queste aggiunte, la lista dell'UE comprende adesso **12 giurisdizioni**: Samoa americane, Anguilla, Bahamas, Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti e Vanuatu.

Dal 2020 il **Consiglio Europeo aggiorna la lista due volte all'anno**. La prossima revisione della lista è prevista nel febbraio 2023.

APPROFONDIMENTI

A. LA FINE DEL REGIME TRANSITORIO SULLA DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI

Il **31 dicembre 2022** si chiuderà la finestra temporale entro la quale vige il regime transitorio per la **distribuzione degli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 ai soci soggetti IRPEF non imprenditori**.

È un motivo in più per valutare al più presto se, nelle piccole società di capitali con la presenza di soci/amministratori, possa risultare più conveniente distribuire dividendi risalenti a prima del 2018.

La tassazione in capo ai soci può variare in rapporto:

- all'anno di formazione delle riserve;
- alla situazione reddituale del socio.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 il regime di tassazione dei dividendi percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa da persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni "qualificate", è stato equiparato a quello previsto per i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni "non qualificate".

Si ricorda che le partecipazioni qualificate sono quelle che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritto di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25% secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

La nuova disposizione, introdotta **dal 1° gennaio 2018**, ha previsto l'applicazione di una **ritenuta a titolo di imposta (imposta sostitutiva) nella misura del 26%**, a cura del soggetto erogante, **sull'intero importo dei dividendi corrisposti**.

Secondo la previgente disciplina, invece, i dividendi concorrevano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, in base a specifiche percentuali, differenti a seconda della data di formazione degli utili.

Data formazione utile	% di formazione della base imponibile
Fino al 31/12/2007	40,00
Dal 1/1/2008 al 31/12/2016	49,72
Dal 1/1/2017 al 31/12/2017	58,14

L'imposta sostitutiva del 26% si applica quindi ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.

Tuttavia, è stata prevista una disciplina transitoria per cui agli utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione risulti deliberata tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, si può applicare la disciplina previgente, al fine di non penalizzare i soci qualificati di società aventi riserve di utili accantonati alla data del 31 dicembre 2017.

Dal 1° gennaio 2023 per tutte le deliberazioni di distribuzioni di utili verrà applicata la ritenuta a titolo di imposta pari al 26%.

B. BONUS EDILIZI PER LE SPESE 2021: LA REMISSIONE IN BONIS

L'Agenzia Entrate, con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 ha disposto la **possibilità di avvalersi dell'istituto della "remissione in bonis"**, di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, entro il 30 novembre 2022, da parte di **coloro che, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non hanno presentato la comunicazione di opzione:**

- relativa alle **spese sostenute nel 2021;**
- o per le **rate residue delle spese 2020;**

entro il termine del

- 29 aprile 2022, per la generalità dei contribuenti,
- o del 15 ottobre 2022, per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.

Con la Risoluzione 11 ottobre 2022, n. 58/E, infatti, è stato confermato che la sanzione di 250 euro, per aderire alla remissione *in bonis*, deve essere versata tramite il modello F24 Elide, indicando il codice tributo «8114».

La remissione *in bonis* è possibile per risolvere tutte le seguenti problematiche:

1. per effettuare il primo invio nei casi di mancata presentazione della comunicazione di opzione entro il 29 aprile 2022 (o entro il 15 ottobre 2022, a determinate condizioni, per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA);
2. per correggere comunicazioni già inviate con errori od omissioni "sostanziali" (cioè che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto), previo rifiuto del credito già acquisito nella piattaforma da parte del cessionario o del fornitore;
3. per correggere errori sostanziali di comunicazioni già inviate, previo l'invio via PEC alle Entrate dell'istanza di "annullamento dell'accettazione del credito", nel caso in cui il credito sia stato già accettato dal cessionario o dal fornitore e non sia iniziata la compensazione dello stesso in F24 (condizione, quest'ultima, comunque, non richiesta dalle Entrate, ma consigliabile per evitare sanzioni causate dalla duplicazione dello stesso credito).

Si ritiene che l'istituto della remissione *in bonis* possa essere utilizzato, sempre previo rifiuto dei crediti già acquisiti da parte del cessionario o del fornitore ovvero previo l'invio via PEC alle Entrate dell'istanza di "annullamento dell'accettazione del credito" (nel caso in cui il credito sia stato già accettato), anche nel caso in cui si voglia correggere comunicazioni già inviate con errori solo formali. Si tratta di una strada più complicata rispetto alla PEC prevista dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E paragrafo 5, ma non vietata.

Le comunicazioni trasmesse nel mese di novembre 2022 potranno essere annullate o sostituite entro il successivo 5 dicembre 2022, ma le eventuali comunicazioni sostitutive non potranno più essere annullate o sostituite dopo tale data.

Nella sezione del "contribuente" dell'F24 Elide vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto o, per le parti comuni condominiali, del condominio o del condòmino incaricato; nel campo relativo al coobbligato va riportato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, con il codice 10 ("cessionario/fornitore") nel campo "codice identificativo"; nel campo "anno di riferimento" va riportato l'anno in cui è stata sostenuta la spesa; è esclusa la compensazione con eventuali crediti e la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.
Cordiali saluti.